Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 5 giugno 1926** — **Numero 129**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel secondo rigo dell'art. 20 del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 865, relativo ai provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio u. s., dopo il verbo «verrà» bisogna aggiungere la parola «concessa» come risulta dall'originale del decreto medesimo.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1192.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 882.
Provvedimenti a favore del comune di Rimini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedimenti per il comune di Rimini;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fermi rimanendo i contributi attualmente a carico dello Stato sui mutui concessi al comune di Rimini dalla Cassa depositi e prestiti, il Ministero delle finanze verserà alla Cassa stessa, per conto del Comune, entro il mese di luglio degli anni dal 1926 al 1930, la somma di L. 700,000, da imputarsi a scomputo delle quote di interessi dovute dal Comune medesimo per l'ammortamento dei mutui di cui sopra.

Ove per uno degli anni anzidetti l'importo degli interessi risulti inferiore alle L. 700,000, la differenza sarà devoluta a scomputo degli interessi dovuti per l'anno successivo, in aggiunta al concorso statale determinato a norma del precedente comma.

Art. 2.

In deroga al disposto dell'art. 1 del R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 940, il comune di Rimini è autorizzato a destinare, in base a reparto approvato dal Prefetto della provincia di Forlì, la somma di L. 12,000,000, mutuatagli dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi del detto decreto, e già corrisposta dalla Cassa stessa, anche a copertura: dei disavanzi finanziari degli esercizi 1924 e 1925, della maggiore spesa sostenuta per i lavori del Palazzo del Podestà, e di quella occorrente per gli indennizzi a favore dei funzionari comunali che dovranno abbandonare il posto in seguito alla riforma degli organici.

Art. 3.

Il debito che il comune di Rimini ha verso lo Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto, per mutui concessi ai termini del decreto Luogotenenziale 27 giugno 1915, n. 988, e successive modifiche, è condonato.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dall'attuazione del presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge, restando il Ministro per le finanze autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 8. — COOP

Numero di pubblicazione 1193.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1926, n. 886.
Provvedimenti per la città di Palermo per la esecuzione di opere pubbliche straordinarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Avuto riguardo alla necessità immediata ed assoluta di provvedere ad una sistemazione delle finanze del comune di Palermo, per dare alla Amministrazione la possibilità di adottare le deliberazioni necessarie per l'esecuzione del suo programma, la cui attuazione si ravvisa di carattere urgente;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici, l'interno e l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Palermo è autorizzato a contrarre col Consorzio di credito per le opere pubbliche, ai fini e secondo le disposizioni del presente decreto, un mutuo di L. 300 milioni da effettuarsi durante il decennio 1° luglio 1926-30 giugno 1936, per somma non superiore annualmente a L. 40 milioni.

La relativa convenzione ed ogni successiva eventuale variante od aggiunta diventano esecutive dopo l'approvazione del Ministero delle finanze.

Art. 2.

Lo Stato concorrerà agli oneri derivanti dall'operazione di mutuo, di cui all'articolo precedente, nella somma annua fissa del 3.50 per cento del capitale mutuato per tutta la durata del mutuo, somma che è comprensiva di parte della quota di ammortamento.

Il concorso annuale dello Stato sarà pagato in due rate semestrali uguali e sarà inscritto in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze.

Art. 3.

Il comune di Palermo è autorizzato a sostituire alle delegazioni sul cespite del dazio di consumo rilasciate alla Cassa depositi e prestiti o ad altri istituti, in garanzia dell'ammortamento dei mutui già contratti od in corso, la cessione di una corrispondente quota del concorso governativo al pagamento degli stipendi dei maestri elementari, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1722, ovvero sulla compartecipazione al provento dei tabacchi, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 20 ottobre 1925, n. 1944, salvo il conguaglio tra le bimestralità e le semestralità scontate, dato che i nuovi cespiti a darsi in garanzia sono corrisposti dallo Stato ai Comuni in due rate semestrali al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

Le quote così delegate dal Comune rimarranno, nei rapporti fra l'Erario dello Stato e gli Enti mutuanti, vincolate in favore della Cassa depositi e prestiti o degli altri istituti sino alla estinzione dei mutui relativi; epperò, nel caso in cui il concorso e la compartecipazione suddetti venissero meno per abrogazione, o modifica delle succitate disposizioni legislative, tale vincolo a favore della Cassa depositi e prestiti o degli altri istituti sarà trasferito sugli altri cespiti tributari o concorsi che saranno indicati dallo Stato.

Lo Stato dovrà perciò imporre per garanzia della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti mutuanti, altri cespiti comunali da vincolarsi per tutta la durata del periodo di ammortamento dei mutui, qualora i tributi indicati ai commi precedenti non risultassero sufficienti.

Art. 4.

Il mutuo di cui all'art. 1 deve essere impiegato soltanto per la costruzione delle opere, di cui all'elenco allegato al presente decreto, ed in relazione all'ammontare previsto per le opere stesse.

Art. 5.

Il comune di Palermo ha facoltà di presentare un piano regolatore generale di risanamento ed ampliamento della città: collegando i piani generali o parziali già approvati, integrandoli o modificandoli secondo le nuove esigenze, ferme rimanendo per la esecuzione di detto piano le concessioni fatte da leggi precedenti e dal presente decreto.

Art. 6.

E' mantenuta ferma la dichiarazione di pubblica utilità per le opere di risanamento dell'abitato, di cui ai numeri 2 e 4 del suddetto elenco.

I piani di risanamento non ancora approvati ed i progetti di massima delle altre opere, previste ai numeri 4, 5, 6, 7 e 9 del succitato elenco saranno presentati dal comune di Palermo entro il termine che verrà fissato dal Ministero dell'interno, e saranno approvati con Regi decreti, su proposta del Ministero dell'interno, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Il nuovo piano regolatore della città di Palermo sarà approvato ai termini della legge sui lavori pubblici.

Con gli stessi decreti saranno assegnati i termini per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

L'approvazione dei progetti e le implicite dichiarazioni di pubblica utilità saranno fatte dal Ministero dei lavori pubblici.

Il provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia è incaricato dell'alta vigilanza sull'esecuzione dei lavori.

Art. 7.

I piani, i progetti, gli estimativi, i contratti di appalto, gli appalti, i certificati di acconto e le misure finali, la espropriazione e tutti gli altri atti inerenti e conseguenti, nonchè gli acquisti, vendite e permute necessarie per la esecuzione delle opere pubbliche, previste nel presente decreto, gli atti di garanzia da rilasciarsi in favore della Cassa depositi e prestiti e degli altri istituti, di cui al precedente art. 3, hanno lo stesso trattamento stabilito dalle vigenti leggi del registro, del bollo, delle ipoteche e delle concessioni governative per gli atti fatti nell'interesse dello Stato.

Art. 8.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, l'Amministrazione comunale di Palermo redigerà un elenco dei *catoi* abitati, compresi nel piano di risanamento, graduandoli in ordine alle rispettive condizioni e cominciando dai rioni popolari dell'Albergheria (Palazzo Reale), Kalsa e Fieravecchia (Tribunali), Argenteria, Mura dell'Itria (Castellammare), San Giuliano, Candelai e Capo (Monte di Pietà).

Pei *catoi* della città e delle borgate, non compresi in detto piano e suscettibili di adattamento, a giudizio dell'Ufficio tecnico comunale e dell'Ufficio sanitario, l'Amministrazione disporrà a carico dei proprietari i lavori necessari ed è autorizzata ad avvalersi della procedura stabilita all'art. 153 del testo unico della legge comunale e provinciale, modificato dall'art. 32 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

I *catoi* non suscettibili di adattamenti saranno dichiarati inabitabili.

Le abitazioni ultra-popolari, che saranno costruite dal Comune o dall'Ente autonomo per le case popolari, con i fondi di cui all'art. 1 del presente decreto, o con altri fondi che per legge sono o saranno assegnati a detti Enti, saranno concesse agli abitanti dei *catoi* dichiarati inabitabili o da demolirsi, e a quelli delle case da demolirsi in esecuzione dei piani di risanamento o di quello di ampliamento, secondo l'ordine di precedenza, che verrà stabilito con apposite norme da determinarsi dall'autorità comunale e da approvarsi dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale sanitario.

I *catoi* compresi nell'elenco, di cui al 1° comma del presente articolo, a mano a mano che si renderanno vacanti non potranno più essere destinati ad uso di abitazione.

Art. 9.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a consentire, sentito il parere del Prefetto di Palermo, la costruzione di edifici scolastici a tre piani e la sopraelevazione sino a tre piani di quelli esistenti.

Rimane salvo il diritto del Comune di ottenere per la costruzione di edifici scolastici, quelle maggiori assegnazioni di fondi, oltre quelli previsti dall'art. 1 e dall'art. 4 del presente decreto, che potranno provenire dalle leggi vigenti e da quelle a promulgarsi.

Art. 10.

Per dieci anni a cominciare dall'esercizio in corso, lo Stato verserà al comune di Palermo, a titolo di contributo nelle spese di assistenza e di difesa sanitari, la somma di L. 1,000,000.

La detta somma verrà, con decreto del Ministro per le finanze, inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno ed erogata previo accordo col Ministero delle finanze.

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, a cedere al comune di Palermo i fabbricati ed aree edificabili, esistenti nella cinta di detta città ed appartenenti al patrimonio dello Stato, che entro il 30 giugno 1928 si renderanno nella loro totalità disponibili per la vendita, che in qualunque modo non siano utilizzabili per servizi governativi e per l'Istituto delle case degli impiegati dello Stato.

La cessione degli immobili predetti avverrà nello stato di fatto e di diritto, in cui gli immobili stessi sono posseduti dallo Stato, con tutti gli usi e servitù inerenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — FEDERZONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 12. — COOP

ALLEGATO.

Elenco delle opere pubbliche straordinarie.

1. Ricostruzione e sistemazione delle strade della città e delle borgate	L.	35,000,000
2. Risanamento dell'abitato per le opere già previste nella legge del 19 luglio 1894, n. 344, per la variante Tornieri, approvata con R. decreto 16 marzo 1925, e per l'ingresso di via Roma compilazione del piano regolatore e di risanamento della città	»	105,000,000
3. Costruzione di case ultra-popolari	»	28,000,000
4. Ricostruzione della fognatura dell'antica città e costruzione della fognatura dei nuovi rioni e delle borgate	»	47,000,000
5. Costruzione di un nuovo macello	»	12,000,000
6. Sistemazione del Lazzaretto e dello Stabilimento delle disinfezioni	»	3,500,000
7. Costruzione di bagni popolari	L.	3,500,000
8. Costruzione di edifici scolastici nella città e nelle borgate con relativo arredamento	»	35,000,000
9. Costruzione di edifici per i servizi municipali (medico condotto, levatrice, farmacia) nelle principali borgate	»	4,000,000
10. Costruzione, sistemazione ed adattamenti di istituti scientifici e di cliniche nella Regia università degli studi	»	27,000,000
Totale	L.	300,000,000

Nota prima. — Le cifre sono indicative, perchè preventivate in base al valore nominale del mutuo.

Nota seconda. — Nel caso in cui, ultimata ogni singola opera, venisse a verificarsi una disponibilità, questa, con decreti dei Ministri per le finanze e per i lavori pubblici, su proposta del Comune, potrà essere destinata ad integrare le eventuali deficienze di altri fondi.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione **1194.**

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 maggio 1926, n. **885.**

53ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 20 maggio 1926, sul decreto che autorizza una 53ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1925-26.

MAESTA',

Nella ricorrenza del primo centenario dalla nascita di Stanislao Cannizzaro verranno tributate speciali onoranze alla memoria dell'illustre scienziato.

Il Governo ha deliberato di concorrere alle spese relative con un contributo di L. 50,000 da prelevarsi dal fondo di riserva per le spese impreviste come dallo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 13,900,109, rimane disponibile la somma di L. 1,099,891;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 335 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1925-26, è autorizzata una 53ª prelevazione nella somma di L. 50.000 da assegnare allo stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, con iscrizione al seguente nuovo capitolo n. 167-*novies*: « Contributo dello Stato nelle spese

per le onoranze a Stanislao Cannizzaro nel primo centenario della nascita ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del disegno di legge relativo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 11. — COOP

Numero di pubblicazione 1195.

REGIO DECRETO-LEGGE 14 maggio 1926, n. 887.

Contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli Enti locali delle provincie di Belluno e di Udine ed ai Comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con effetto dal 1° gennaio 1926 ad un parziale discarico degli Enti del Veneto invasi o sgombrati durante la guerra, in dipendenza delle opere contro la disoccupazione eseguite dopo l'armistizio senza un criterio di stretta utilità per gli Enti stessi;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e col Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo Stato, a partire dal 1° gennaio 1926, assume a proprio carico il 40 per cento del residuo capitale al 31 dicembre 1925, tuttora a carico dei mutuatari, dei prestiti concessi dalla Cassa dei depositi e prestiti per opere contro la disoccupazione in base al R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e successive modificazioni, alle Amministrazioni provinciali, ai Comuni ed ai Consorzi appartenenti alle provincie di Belluno e di Udine ed ai Comuni delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza, invasi o sgombrati durante la guerra.

La quota a carico dello Stato e gli Enti ai quali è applicabile questo articolo, sono indicati nell'annesso elenco.

Art. 2.

L'attribuzione dell'abbuono tra gli Enti interessati di ciascuna delle cinque Provincie è fatta dal Prefetto, sentito il presidente della Deputazione provinciale, che tiene conto delle condizioni speciali di quegli Enti mutuatari che per completare i pagamenti delle opere contro la disoccupazione hanno dovuto, in aggiunta alle somme mutuate dalla Cassa dei depositi e prestiti, in base al R. decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e successive modificazioni, contrarre altri prestiti onerosi.

Le determinazioni del Prefetto non sono passibili di gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

Art. 3.

La quota di capitale posta con questo decreto a carico dello Stato è pagata alla Cassa depositi e prestiti in correlazione con l'ammortamento dei mutui e con versamento entro il mese di luglio di ciascun anno, ed in corrispondenza sono ridotte, a cura della Cassa predetta, le delegazioni già rilasciate dagli Enti mutuatari per i mutui concessi.

La somma all'uopo occorrente è stanziata in un apposito capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, contro uguale diminuzione dell'assegnazione al capitolo corrispondente al 393 dell'esercizio 1925-26: « Somma occorrente per il pagamento, ecc. », dello stato di previsione medesimo.

Analogo stanziamento sarà fatto negli stati di previsione successivi sino all'estinzione del debito.

Il Ministro per le finanze con suoi decreti provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 13. — COOP

ALLEGATO UNICO.

Provincia di Belluno:

Mutui descritti nel verbale 13 giugno 1923 della Commissione nominata in base al R. decreto-legge 6 ottobre 1921, n. 1426 . . . . L. 16,201,100
Quota dello Stato . . . . » 6,480,440

Provincia di Udine (ora Friuli):

Mutui descritti nel verbale 13 giugno 1923 della Commissione nominata in base al R. decreto-legge 6 ottobre 1921, n. 1426 . . . . L. 45,555,070
Quota dello Stato . . . . . . » 18,222,028

Provincia di Udine (ora Friuli):

Comuni: Artegna, Bicinicco, Buttrio, Campoformido, Carlino, Cercivento, Comeglians, Cordenons, Basiliano, Dignano, Fiume Veneto, Forni Avoltri, Frisanco, Latisana,

Lestizza, Magnano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Paluzza, Polcenigo, Pradamano, Ravascletto, Remanzacco, Sacile S Vito di Fag, Suttrio. Tramonti di Sopra, Treppo Carnico, Trivignano, Zuglio.

Somma totale residuata al 31 dicembre 1925, L. 3,317,950
Quota dello Stato . . . . . . » 1,327,180

Provincia di Treviso:

Comuni invasi: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega S. Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza Miane, Motta di Livenza, Oderzo, Orsago, Piavon, Pieve di Soligo, Refrontolo, Portobuffolè, Salgareda, S. Fior di Sopra, San Pietro di Barbozza, S. Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vittorio Veneto.

Comuni sgombrati: Treviso, Arcade, Castelfranco, Cornuda, Crocetta Trevigiana, Nervesa, Ponzano, Maser, Monastier, Monfummo, Montebelluna, Povegliano, San Zenon degli Ezzelini, Volpago, Borso, Castelcucco, Roncade, Villorba.

Somma totale residuata a mutuo al 31 dicembre 1925 . . . . L. 18,494,430.15
Quota dello Stato . . . . . » 7,397,772.05

Provincia di Venezia:

Comuni invasi: Annone Veneto, Cava Zuccherina, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Grisolera, Musile Portogruaro, Pramaggiore, S. Donà di Piave, S. Stino di Livenza, Torre di Mosto, Teglio Veneto.

Comuni sgombrati: Burano e Meolo.

Importo al 31 dicembre 1925 . . L. 3,975,714.49
Quota dello Stato . . . . . . » 1,590,285.80

Provincia di Vicenza:

Comuni invasi: Cismon, Roana, Rotzo, San Nazario.

Comuni sgombrati: Bassano, Piovene, Posina, Solagna, Valli dei Signori, Torre Belvicino Schio.

Importo al 31 dicembre 1925 . . . L. 2,333,314.12
Quota dello Stato . . . . . . » 933,325.65

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Numero di pubblicazione 1196.

REGIO DECRETO 6 maggio 1926, n. 888.

Modifiche alle norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1880;

Visto il testo unico di legge approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visti i Regi decreti 10 maggio 1925, n. 600; 15 ottobre 1925, n. 1836, e 31 dicembre 1925, n. 2398;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dal R. decreto 15 ottobre 1925, numero 1836, per il licenziamento degli operai permanenti e degli incaricati stabili risultati in eccedenza in seguito all'inquadramento, è prorogato, limitatamente agli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi, dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, al 1° giugno 1926. E' parimenti prorogato al 1° giugno 1926 il termine per l'emanazione del regolamento speciale dei famigli dipendenti dalla Scuola tecnica di polizia e per il licenziamento di quelli risultati in eccedenza in seguito all'inquadramento.

Art. 2.

In dipendenza delle proroghe di cui al precedente articolo, alle date del 30 novembre e 1° dicembre 1925, e del 31 gennaio 1926, stabilite dagli articoli 13 a 20 e 23 a 25 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, sono rispettivamente sostituite, limitatamente ai salariati indicati nell'articolo stesso, quelle del 31 maggio, 1° giugno e 1° luglio 1926.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 7 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è sostituito dal seguente:

« Non perdono le competenze gli operai e gli incaricati stabili assenti perchè chiamati ad esercitare le funzioni di giurato oppure a testimoniare in cause nell'interesse dell'Amministrazione, o quelli chiamati in servizio temporaneo nella Milizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 14. — COOP

Numero di pubblicazione 1197.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 890.

Inscrizione delle navi nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4-12 F del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 30 marzo 1919, numero 502;

Riconosciuta l'urgenza ed assoluta necessità di determinare la durata della iscrizione nella prima classe del Registro italiano agli effetti dell'art. 4-12 F del decreto Luogotenenziale suddetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'obbligo della conservazione della prima classe del Registro italiano prescritto dall'art. 4, sottoarticolo 12 F, del decreto Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, per i piroscafi che godano o abbiano titolo a godere dei benefici richiamati in detto articolo, cessa dopo cinque anni dall'entrata in effettivo esercizio dei piroscafi stessi. Tuttavia i piroscafi ai quali spetti l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile per un periodo superiore a cinque anni continueranno a godere di tale beneficio sino alla scadenza del termine a condizione che conservino la prima classe del Registro italiano. Nel caso di perdita della classe dopo il primo quinquennio di esercizio effettivo detti piroscafi decadranno dal beneficio per il periodo successivo a quello della perdita della classe.

Art. 2.

In ogni caso previsto sia dal presente decreto, sia da qualsiasi disposizione legislativa anteriore che imponga l'obbligo della conservazione della prima classe del Registro italiano per il godimento di benefici a favore di navi mercantili, non costituirà infrazione di tale obbligo la sospensione della classe durante i periodi in cui la nave non è adibita alla navigazione.

Art. 3.

Il presente decreto, che avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Nostro Ministro proponente è autorizzato a presentare al Parlamento il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1926.
Atto del Governo, registro 249, *foglio* 16. — COOP

Numero di pubblicazione 1198.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 889.

Ricostruzione di case canoniche, di chiese non sussidiate dallo Stato e di altri edifici ecclesiastici destinati a scopi di beneficenza nel comune di Messina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 1908 approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399, e successive modificazioni;
Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 9 marzo 1924, n. 494;
Visto il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 56;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente di agevolare la ricostruzione dei centri devastati dai terremoti entro i termini di legge prestabiliti;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Capo del Governo Primo Ministro e coi Ministri Segretari di Stato per l'interno, per i lavori pubblici e per la giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' in facoltà della Mensa arcivescovile di Messina di avvalersi per la costruzione di case canoniche in quella città dei contributi diretti dello Stato di sua spettanza o comunque ad essa pervenuti, relativi ad edifici colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 nei comuni di Alì Superiore ed Inferiore, Antillo, Castroreale, Forza d'Agrò, Francavilla Sicula, Malvagna, Mazzarà, Moio, Montalbano d'Elicona, Novara Sicula, Rocca Valdina, Roccella Valdemone, Rometta, Santo Stefano di Briga, Saponara Villafranca, Savoca, Ucria, Venetico, nonchè nei Comuni indicati nell'articolo 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 56.

Analoga facoltà è consentita per la costruzione nel comune di Messina di chiese non sussidiate dallo Stato, in numero non superiore a quelle preesistenti al terremoto del 28 dicembre 1908, e per la costruzione di alcuni edifici eretti a cura dell'autorità ecclesiastica per scopi di beneficenza.

Art. 2.

Per gli scopi di cui all'art. 1 del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 56, la Mensa arcivescovile di Messina potrà destinare anche i contributi dello Stato relativi ai fabbricati colpiti dal terremoto suddetto, siti nei Comuni di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il presente decreto avrà effetto dallo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *giugno* 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 15. — COOP.

Numero di pubblicazione **1199.**

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 891.

Competenza della Commissione arbitrale per la risoluzione delle controversie derivanti da requisizione, sequestri, noleggi, assicurazioni e riassicurazioni di navi e di merci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali 16 giugno 1918, n. 844, e 25 agosto 1918, n. 1333;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, il decreto-legge Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, il R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3151, il R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, il R. decreto-legge 22 marzo 1923, n. 2468;

Visto il decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 366;

Visti i Regi decreti-legge 29 luglio 1920, n. 1135; 13 gennaio 1921, n. 31; 30 dicembre 1921, n. 2015; 17 dicembre 1922, n. 1763; 21 dicembre 1922, n. 1720;

Visti i Regi decreti-legge 8 febbraio 1923, n. 338, e 24 settembre 1923, n. 2232;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la urgente e assoluta necessità di disciplinare con speciali norme la competenza della Commissione arbitrale istituita col decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto la giurisdizione della Commissione arbitrale, istituita con decreto Luogotenenziale 16 giugno 1918, n. 844, cessa per quelle controversie, indicate nell'art. 1 di detto decreto Luogotenenziale e nel decreto Luogotenenziale 25 agosto 1918, n. 1333, che si riferiscano a rapporti di requisizione, sequestro, noleggio, assicurazione e riassicurazione di navi o di merci, costituiti posteriormente al 30 aprile 1921.

Art. 2.

Alla cognizione della Commissione arbitrale rimangono tuttavia attribuite sino alla sentenza definitiva, quelle, tra le suindicate controversie, proposte avanti la Commissione medesima con ricorsi notificati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Alla competenza della Commissione arbitrale restano inoltre attribuite tutte le controversie comunque derivanti dall'interpretazione, applicazione o esecuzione del decreto-legge Luogotenenziale 18 agosto 1918, n. 1149, del decreto legge Luogotenenziale 30 marzo 1919, n. 502, e del R. decreto-legge 31 dicembre 1923, n. 3151, del decreto Luogotenenziale 3 aprile 1919, n. 536, del R. decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1135, e sue successive modificazioni, del R. decreto-legge 31 marzo 1921, n. 366, del R. decreto-legge 25 settembre 1921, n. 1336, e in genere di tutti i provvedimenti legislativi vigenti, i quali attribuiscano specificatamente alla competenza della Commissione arbitrale la cognizione delle controversie derivanti dall'applicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 4.

Restano ferme in ogni caso le decadenze sanzionate dalle disposizioni legislative vigenti, per le controversie indicate nei precedenti articoli.

Art. 5.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il segretario della Commissione arbitrale provvede ad avvisare le parti in causa della avvenuta pubblicazione della sentenza con l'invito a procedere alla registrazione. Dopo che la sentenza sia tornata dall'ufficio del registro comunica alle parti il dispositivo, notificando copia integrale di esso a mezzo di ufficiale giudiziario.

Dalla data di tale notifica decorre il termine per ricorrere avverso la sentenza alle Sezioni unite della Corte di cassazione del Regno, per incompetenza o eccesso di potere.

Art. 6.

A decorrere dal 1° gennaio 1929 sono devolute all'autorità giudiziaria competente a norma del Codice di procedura civile, le controversie ora deferite alla cognizione della Commissione arbitrale.

Le controversie che a tale data fossero pendenti anche se comprese fra quelle indicate nell'art. 2 del presente decreto, saranno, a istanza della parte diligente, portate, nello stato in cui si trovano, a conoscenza della competente autorità giudiziaria ordinaria, conservando piena efficacia le sentenze, i provvedimenti e gli atti compiuti nello stadio anteriore del procedimento.

Art. 7.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 17. — COOP

Numero di pubblicazione **1200.**

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 893.

Abrogazione del R. decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, relativo alla moratoria italo-austriaca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, concernente l'approvazione del Trattato di pace concluso tra l'Italia e l'Austria a San Germano il 10 settembre 1919 e l'annessione al Regno dei territori attribuiti all'Italia;

Visto il R. decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, riguardante il divieto di pagamento e la sospensione delle procedure giudiziarie per l'esazione dei crediti contro debitori residenti in Austria;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo stipulato tra il Regno d'Italia e la Repubblica Austriaca il 6 aprile 1922, circa il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti privati;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1924, n. 382, relativo all'istituzione a Trieste di una Sezione autonoma dell'Ufficio di verifica e compensazione;

Visto il R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 2148, concernente la moratoria Fiume-Austria;

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Ministro per gli affari esteri, col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il R. decreto-legge 21 luglio 1921, n. 1031, riguardante il divieto di pagamento e la sospensione delle procedure giudiziarie per l'esazione dei crediti contro debitori residenti in Austria, è abrogato.

Art. 2.

Restano in vigore il R. decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3154, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo stipulato il 6 aprile 1922 tra il Regno d'Italia e la Repubblica Austriaca per il pagamento dei debiti e l'incasso dei crediti privati; il Regio decreto-legge 23 marzo 1924, n. 382, che istituisce a Trieste una Sezione autonoma dell'Ufficio di verifica e compensazione; il R. decreto-legge 3 agosto 1925, n. 2148, concernente la moratoria Fiume-Austria.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 19. — COOP

Numero di pubblicazione 1201.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 maggio 1926, n. 894.

Fusione della Cassa di risparmio di Voghera con quella delle Provincie lombarde.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Veduta la legge 15 luglio 1888, serie 3ª, n. 5546, sull'ordinamento delle Casse ordinarie di risparmio;

Veduti la deliberazione in data 29 marzo 1926 della Commissione centrale di beneficenza amministratrice della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde e il verbale 26 aprile 1926 dell'assemblea dei soci della Cassa di risparmio e di anticipazioni di Voghera;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata l'annessa convenzione, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, composta di numero 5 articoli con la quale la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, a mezzo della sua amministratrice Commissione di beneficenza in Milano, rileva ed assume definitivamente, a norma dell'art. 2 del suo statuto, l'esercizio della Cassa di risparmio e di anticipazioni del circondario di Voghera nella sua intera zona attuale d'azione, e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti o di quant'altro di spettanza della Cassa di risparmio del circondario di Voghera, mentre ne assume tutte le obbligazioni passive senza eccezioni, con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Art. 2.

Il trapasso dei beni e di ogni attività e passività, di cui all'articolo precedente, dalla Cassa di risparmio di Voghera a quella delle Provincie lombarde sarà effettuata in esenzione da tasse di registro ed ipotecarie.

Il presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 20. — COOP

Convenzione.

Art. 1.

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, a mezzo della sua amministratrice Commissione centrale di beneficenza in Milano, rileva ed assume definitivamente, a norma dell'art. 2 del suo statuto, l'esercizio della Cassa di risparmio e di anticipazioni del circondario di Voghera nella sua intera zona attuale di azione, e conseguentemente diventa cessionaria di tutti i diritti ed azioni di qualsiasi genere, nessuna eccettuata, giudiziaria e non, di tutte le proprietà immobiliari e mobiliari, titoli e crediti e di quant'altro di spettanza della Cassa di risparmio del circondario di Voghera, mentre ne assume tutte le obbligazioni passive senza eccezioni con l'impegno di soddisfarle nel loro importo integrale.

Art. 2.

Per le sedi comprese nella zona indicata all'art. 1, sarà mantenuta la denominazione di « Cassa di risparmio di Voghera » col sottotitolo di « Filiale della Cassa di risparmio delle Provincie lombarde »

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde costituirà in Voghera una speciale Commissione di sconto per la zona suddetta.

Art. 3.

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde, coll'estendere la propria azione alla zona di azione della Cassa di risparmio di Voghera s'impegna di assegnare in opere di beneficenza e di pubblica utilità, a norma dell'art. 69 del suo statuto, nella zona suddetta, parte degli eventuali utili tenuto conto dei risultati dell'esercizio della zona medesima.

Art. 4.

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde si assume l'obbligo di rispettare i diritti quesiti di organico e di pensione degli attuali impiegati e salariati della Cassa di risparmio di Voghera che risultino in pianta stabile secondo uno stato che sarà allegato dal Regio commissario all'atto della presa di possesso, esclusi quegli impiegati e salariati che risultassero responsabili di azioni compiute contro la azienda, che, a termini dell'art. 1, la Cassa di risparmio delle Provincie lombarde rileva ed assume.

Art. 5.

La Cassa di risparmio delle Provincie lombarde rileverà tutte le attività e passività della Cassa di risparmio ed anticipazioni di Voghera e ne assumerà l'esercizio con tutte le necessarie operazioni di consegna non appena la presente convenzione diverrà esecutiva nei modi di legge.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Numero di pubblicazione 1202.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 895.

Proroga dei termini assegnati dall'art 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, per il riordinamento degli usi civici nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, per il riordinamento degli usi civici nel Regno, col quale all'articolo 2 è stabilito il termine di due anni dalla pubblicazione del decreto stesso per la presentazione delle istanze relative all'accertamento ed alla liquidazione degli usi civici;

Ritenuta la necessità di prorogare tale termine per assicurare e garentire gl'interessi gravissimi delle popolazioni connessi alle operazioni di accertamento e liquidazione di tali usi;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, è prorogato di un anno.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 21. — COOP

Numero di pubblicazione 1203.

REGIO DECRETO 2 maggio 1926, n. 896.

Istituzione in Caltanissetta di una Regia scuola industriale di tirocinio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Vista la domanda della Camera di commercio di Caltanissetta del 1° ottobre 1924;

Viste le deliberazioni del comune di Caltanissetta del 23 agosto 1924, della provincia di Caltanissetta dell'11 marzo 1926, e della Camera di commercio di Caltanissetta del 18 febbraio 1926;

Sentita la 3ª Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita in Caltanissetta una Regia scuola industriale di tirocinio a corso triennale comprendente due sezioni:

una per costruttori di motori meccanici e l'altra di collaboratori elettrotecnici.

Sono pure aggregati alla Scuola dei corsi serali per operai muratori, fabbri, meccanici, falegnami, ecc.

Art. 2.

La Scuola comprende officine e laboratori per le esercitazioni pratiche degli alunni.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di tre insegnanti, di quattro capi officina, di un segretario.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:

il Ministero dell'economia nazionale, con L. 50,000;

il comune di Caltanissetta, con L. 23,000;

la provincia di Caltanissetta, con L. 70,000;

la Camera di commercio di Caltanissetta, con L. 17,000.

Il comune di Caltanissetta resta obbligato in seguito alla deliberazione innanzi riportata del 23 agosto 1924, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, foglio 22. — COOP

Numero di pubblicazione 1204.

REGIO DECRETO-LEGGE 16 maggio 1926, n. 897.

Aggiunte ai Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e 7 febbraio 1926, n. 168, relativi alla costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali e telegrafici e per gli agenti rurali;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di fare assumere all'Istituto predetto le funzioni demandategli coi citati decreti-legge;

Visto il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I versamenti di cui all'art. 9, lettere *a*), *b*) del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, da eseguirsi direttamente dai titolari degli uffici secondari e dai ricevitori postali e telegrafici o con prelievo dalle cauzioni esistenti a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, o con ritenuta sugli arretrati di retribuzione debbono essere compiuti integralmente entro il 30 giugno 1926.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1926 tutte le cauzioni individuali sono svincolate, eccettuate quelle che debbono restare ancora a garanzia delle gestioni per le prescrizioni dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168, o per debiti o pendenze in precedenza accertati od in corso di accertamento.

La determinazione delle cauzioni che non possono essere svincolate deve essere fatta con decreto del Ministro per le comunicazioni da notificarsi entro il 30 giugno 1926 ai titolari ed alle Amministrazioni cui spetta cancellare il vincolo cauzionale.

Art. 3.

A decorrere dal 1° luglio 1926 subentra la garanzia collettiva della Cassa mutua di cui all'art. 2, lett. *a*), del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, anche per le gestioni sino al 30 giugno 1926 in corrispondenza alle cauzioni svincolate e limitatamente per ciascun titolare alla effettiva eccedenza di cui all'art. 3 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 168.

Le indennità di cauzione su tali eccedenze spettano dalla stessa data alla Cassa mutua, e sono versate dall'Amministrazione delle poste e dei telegrafi a norma dell'art. 23 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, per ciascuna gestione fino a quando non sia intervenuto decreto di definitivo discarico a tutto giugno 1926 da parte della Corte dei conti.

Art. 4.

A decorrere dal 1° luglio 1926 i titolari degli uffici sono tenuti a corrispondere un contributo mensile di L. 3 per gli uffici secondari e ricevitorie di 1ª classe, di L. 2.50 per le ricevitorie di 2ª classe e di L. 1 per quelle di 3ª, ferma restando la facoltà del Consiglio di amministrazione di stabilire ulteriori contributi a norma dell'art. 9, lettera *d*), del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Quando le eccedenze di cui all'articolo precedente siano rappresentate totalmente o parzialmente da ipoteca o fideiussione, i titolari sono tenuti a corrispondere alla Cassa mutua anche un contributo annuo pari al 2 per cento del valore della parte stessa, fino a quando non sia intervenuto decreto di definitivo discarico per le gestioni fino a tutto giugno 1926.

Art. 5.

Le somme di cui agli articoli 3 e 4 non fanno parte dei conti individuali di cui all'art. 10 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, e costituiscono coi relativi interessi un fondo di garanzia per la Cassa mutua.

Fino a quando non siano emessi tutti i decreti di discarico per le gestioni anteriori al 1° luglio 1926, il fondo è destinato esclusivamente a garanzia delle gestioni stesse.

Art. 6.

Per le somme di cui all'art. 24, lettere *a*), *b*), *c*) del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, possono essere autorizzate altre forme di impiego con decreto del Ministro per le comunicazioni di concerto col Ministro per le finanze.

La disponibilità delle somme di cui alla lettera *c*) dell'articolo stesso è determinata alla chiusura di ogni esercizio in confronto alle previsioni per l'esercizio successivo.

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni possono:

a) essere comprese nell'annuo riparto della somma di cui all'art. 23 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37, anche le gestioni di cui all'art. 2, lettera *c*) dello stesso Regio decreto;

b) essere determinate, e successivamente variate, le indennità e le diarie di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 37.

Art. 8.

Le concessioni di pubblicità fatte all'Istituto nazionale degli orfani del personale delle ricevitorie postali e telegrafiche anteriormente al R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584, possono essere mantenute in vigore sino alle rispettive scadenze, a condizione che le relative sub-concessioni ed i relativi contratti siano dal Ministro per le comunicazioni riconosciuti conformi agli interessi dell'Istituto, siano dall'Istituto e dai sub-concessionari esibite nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente decreto le contabilità documentate degli introiti dall'inizio a tutto il 31 marzo 1926 e siano regolati i corrispondenti versamenti nel termine che sarà fissato dal Ministro.

Il provvedimento col quale il Ministro accorda o nega il riconoscimento delle sub-concessioni o dei contratti è insindacabile, a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 584.

In caso di mancato riconoscimento il Ministro ha facoltà di consentire ulteriori sub-concessioni o contratti, fino alla scadenza delle concessioni già accordate all'Istituto, riservandosi l'approvazione delle relative condizioni. Per le concessioni a tempo indeterminato, la durata è fissata dal Ministro.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1926.
Atti del Governo, registro 249, *foglio* 23. — COOP

Numero di pubblicazione 1205.

REGIO DECRETO 27 maggio 1926, n. 901.

Conferimento alla Regia avvocatura erariale della rappresentanza e della difesa dell'Ente edilizio di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulla Regia avvocatura erariale approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1304;

Veduti il testo unico delle leggi emanate in dipendenza del terremoto del 28 dicembre 1908, approvato con decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1389, e le disposizioni successive riguardanti il terremoto calabro-siculo;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Ente edilizio di Reggio Calabria può essere rappresentato e difeso dalla Regia avvocatura erariale, in tutti i giudizi attivi e passivi, avanti l'autorità giudiziaria, Collegi arbitrali e giudiziari speciali.

Art. 2.

Gli onorari e le competenze da corrispondersi alla Regia avvocatura dall'Ente edilizio di Reggio Calabria saranno liquidati a norma di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1926.
Atti del Governo registro 249, *foglio* 31. — COOP

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il giorno 3 giugno corrente, il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto legge 9 maggio 1926, n. 869, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 giugno 1926, n. 127, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **3ª Pubblicazione.** (Elenco n 42).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentreche dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	349551	1,000 —	*La Grossa* Sebastiano fu Paolo, dom. in Palermo.	*La Grassa* Sebastiano fu Paolo, dom. in Palermo.
»	17054	140 —	Remaggi *Angelo* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Tavella Elena fu Lorenzo, ved. di Remaggi Antonio, dom. in Genova.	Remaggi *Carlo-Angelo* fu Antonio, minore ecc. come contro.
»	335317	200 —	Remaggi *Angiolino* fu Antonio, minore ecc., come la precedente.	
»	246985	65 —	*Greco* Angelo fu Filomeno, dom. a Papasidero (Cosenza).	*Greca* Angelo fu Filomeno, dom. come contro vincolata.
»	70931	30 —	Mascellino Giuseppe *di Fedele*, dom. a Palermo, vincolata.	Mascellino Giuseppe *fu Felice* dom. a Palermo, vincolata.
»	409020	163 —	Cantoni *Claudia* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Braglia Pia fu Claudio, ved. Cantoni Luigi dom. a Como.	Cantoni *Claudio* fu Luigi, minore, ecc. come contro.
»	409024	175 —	Cantoni Tomaso, *Claudia*, Giuseppina, Marta e Cesare, minori ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio a Braglia Pia fu Claudio, ved. di Cantoni Luigi, dom. a Como.	Cantoni Tomaso, *Claudio*, Giuseppina, Marta e Cesare fu Luigi, minori ecc. come contro; e con usufr. vital. come contro.
3.50 %	430677	220.50	Antonietti Maddalena di Giovanni, moglie di Benedetto *Pietro* dom. a Castellamonte (Torino).	Antonietti Maddalena di Giovanni, moglie di Benedetto *Giacomo-Pietro*, dom. come contro.
Cons. 5 %	86720	115 —	Merola *Giuseppina* fu Angelo, moglie di Lombardi Francesco di Ferdinando, dom. a Maddaloni (Caserta) vincolata.	Merola *Maria-Giuseppa* fu Angelo, moglie ecc. come contro.
3.50 %	784764	262.50	Bottero *Francesca-Emilia* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Trisobbio (Alessandria).	Bottero *Emilia-Francesca* di Angelo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	315797	485 —	Montanari Maria fu Giuseppe, *nubile*, dom. a Fusignano (Ravenna).	Montanari Maria fu Giuseppe, *minore sotto la patria potestà della madre Camanzi Pasqua ved. Montanari*, dom. come contro.
3.50 %	644182	14 —	Azimonti Giuseppe di *Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre dom. a Torino.	Azimonti Giuseppe di *Vincenzo-Giuseppe o Giuseppe*, minore ecc. come contro.
»	330020	70 —	Azimonti Giuseppe di *Vincenzo-Giuseppe*, minore ecc., come la precedente.	
»	371671	1,890 —	Guy Silvio fu *Modesto*, minore sotto la patria potestà della madre Chalp Clementina, ved. Guy, dom. in Oulx (Torino).	Guy Silvio fu *Ettore-Modesto*, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	396669	105	Guy Silvio fu *Modesto*, minore sotto la patria potestà della madre Chalp Clementina, ved. Guy *Modesto*, dom. ad Oulx (Torino).	Guy Silvio fu *Ettore-Modesto*, minore sotto la patria potestà della madre Chalp Clementina, ved. Guy *Ettore-Modesto*, dom. come contro.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	720724	28 —	Panizza Sofia, Luigi, *Mario*, *Gaudenzio*, Giovanni e Natale fratelli e sorelle fu Paolo, minori sotto la patria potestà della madre Rosaspini Annita, ved. di Panizza Paolo dom. a Lierna (Como).	Panizza Sofia, Luigi, *Maria*, *Gaudenzia*, Giovanni e Nicola, fratelli e sorelle ecc. come contro.
Cons. 5 %	268402	660 —	Boratto *Baldassarre* di Ugo, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli.	Boratto *Giovambattista-Baldassarre* di Ugo, minore ecc. come contro.
»	343225	1,125 —	Boratto *Baldassarre* fu Ugo, minore sotto la patria potestà della madre Frank Elisabetta, ved. Boratto, dom. a Napoli.	Boratto *Giovambattista-Baldassarre* fu Ugo, minore ecc. come contro.
»	299265	70 —	Peluso *Vito* di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Tricase (Lecce).	Peluso *Espedito-Vito* di Nicola, minore ecc. come contro.
»	348736	500 —	Morandi Nerina di Amilcare, moglie di Menatti *Attilio* dom. a Tresivio (Sondrio).	Morandi Nerina di Amilcare, moglie di Menatti *Virgilio*.
P. N. 5 %	13538	100 —	Paserio *Maria* fu *Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Poggi Angela fu Giuseppe, ved. di Paserio *Battista*, dom. a Galasco (Pavia).	Paserio *Maria-Francesca* fu *Giuseppe-Battista*, minore sotto la patria potestà della madre Poggi Angela fu Giuseppe, ved di Paserio *Giuseppe-Battista*, dom. come contro.
3.50 %	529065	98 —	Ghirardelli *Maria* di Felice, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Alpepiana comune di S. Stefano d'Aveto (Genova).	Ghirardelli *Rosa* di Felice, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	118367	115 —	Affatati Tommaso e Vitantonio fu Gaetano, minore sotto la patria potestà della madre Giannoccaro Angela fu *Antonio*, ved. di Affatati Gaetano, dom. a Monopoli (Bari); con usufr. vital. alla detta Giannoccaro Angela fu *Antonio*.	Affatati Tommaso e Vitantonio fu Gaetano, minori sotto la patria potestà della madre Giannoccaro Angela fu *Vitantonio*, ved. ecc. come contro; con usufr. vital. a detta Giannoccaro Angela fu *Vitantonio*.
3.50 %	395677	66.50	Delfino *Vittorio* fu Ignazio, minore sotto la patria potestà della madre Maria Gaggero fu Lazzaro, ved. Delfino, dom. a Genova	Delfino *Francesco-Vittorio* fu Ignazio, minore, ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 8 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 65.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 404 — Data della ricevuta: 4 settembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Genova. — Intestazione della ricevuta: Zino Carlo di Paolo — Titoli del Debito pubblico: al portatore 11 — Ammontare della rendita L. 475, consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1° luglio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data della ricevuta: 2 febbraio 1924 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Lucca — Intestazione della ricevuta: Pucci Carlo fu Biagio — Titoli del Debito pubblico: nominativi 6 — Ammontare della rendita L. 210, consolidato 3.50 per cento, con decorrenza dal 1° gennaio 1924.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 65-bis.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito relativi a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 14509 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 7 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione Regia tesoreria di Napoli — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Salvato don Salvatore fu Antonio, dom. in Napoli — Titoli del Debito pubblico: al portatore 6, certificato di deposito: 1 — Consolidato 3.50 per cento, capitale L 1800, con godimento 1° gennaio 1926.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 22 maggio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Domanda di svincolo di cauzione.

Il liquidatore della Società mutua di assicurazioni « La previdenza agricola » con sede in Roma ha chiesto lo svincolo del deposito cauzionale a suo tempo costituito dalla società a garanzia degli assicurati.

Si invita chiunque potesse avere interesse ad opporsi a tale svincolo, a far pervenire il relativo ricorso al Ministero dell'economia nazionale, Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

p. *Il Ministro*: CALAMANI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 121

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 2 giugno 1926

	Media		Media
Parigi	86 36	Belgio	83 50
Londra	127 918	Olanda	10 565
Svizzera	508 50	Pesos oro (argentino)	23 95
Spagna	396 —	Pesos carta (argent.)	10 64
Berlino	6 27	New-York	26 305
Vienna (Shilling)	3 715	Belgrado	46 35
Praga	78 25	Budapest	0 0369
Romania	10 75	Russia	136 05
Dollaro canadese	26 33	Norvegia	5 755
Albania	5 08	Oro	507 56

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 775
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	45 —
	5.00 % netto	94 25
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 40

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorsi per titoli e per esame a posti di cancelliere all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 28 febbraio 1923, n. 397;
Visto il R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085;
Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 861;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esame a sette posti di cancelliere fra gli impiegati di nazionalità italiana in servizio da almeno dieci anni presso i Regi uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria nonchè i funzionari d'ordine indicati nella lettera *b*) dell'art. 2 del R. decreto 28 febbraio 1923, n. 397, e nell'art. 3 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 861.

Art. 2.

Le domande scritte e sottoscritte di pugno dall'istante dovranno essere dirette al Ministero degli esteri per il tramite dei signori capi missione alla cui dipendenza i suddetti impiegati prestano servizio e dovranno essere accompagnate dai seguenti documenti:

1° dichiarazione del capo missione da cui risulti la data e il luogo di nascita, la cittadinanza italiana dell'istante, la durata del servizio prestato presso Regi uffici diplomatici e consolari di 1ª categoria e le funzioni disimpegnate;

2° tutti i titoli di ogni genere, specialmente di guerra, eventualmente posseduti dall'istante;

3° dichiarazione riservatissima del capo missione che deve esprimere parere sull'opportunità o meno dell'ammissione del candidato al concorso.

Le domande stesse dovranno essere consegnate nelle mani del capo missione competente, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 3.

Gli esami saranno scritti e consisteranno nelle seguenti prove:

1° prova scritta sopra un quesito pratico di organizzazione di un archivio politico;

2° prova scritta dal francese in italiano e dall'italiano in francese;

3° prova scritta sulle disposizioni di legge circa gli archivi o circa l'ordinamento e le funzioni diplomatiche e consolari e la applicazione della tariffa consolare o sulla contabilità di Stato o sulla computisteria;

4° prova scritta sulla geografia in genere e sulla storia d'Italia dal 1815 in poi e principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi;

5° prova scritta sulle nozioni di diritto costituzionale e amministrativo.

Art. 4.

Il Ministero diramerà in tempo utile i temi in plichi suggellati diretti agli uffici presso cui prestano servizio i candidati; ciascun capo ufficio, sotto la sua responsabilità personale, non potrà dissigillare i plichi se non nei giorni prescritti per gli esami e dovrà curare che questi abbiano luogo secondo le norme stabilite dalle Commissioni.

I temi svolti saranno diretti al Ministero in plichi suggellati insieme ad un verbale sottoscritto dal capo missione e da altro testimonio ove si attesti la procedura seguita per l'osservanza scrupolosa delle norme degli esami.

Il capo missione unirà anche un rapporto riservatissimo sul servizio complessivo prestato dal candidato presso l'ufficio all'estero, rapporto che varrà come titolo da unire a quelli presentati dal candidato, per il giudizio della Commissione.

Art. 5.

Gli interessati dovranno far pervenire insieme alla domanda la tassa di ammissione al concorso di L. 25 giusta il R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173, oltre le L. 3 per il bollo straordinario qualora la domanda non fosse redatta in carta da bollo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 maggio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la lettera *a*) dell'art. 2 del R. decreto 28 febbraio 1923, n. 397;

Visto il terz'ultimo comma dell'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 861;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli, fra gli archivisti del Ministero degli affari esteri aventi 25 anni di servizio per la nomina a 7 posti di cancelliere all'estero. Il concorso sarà regolato dalle norme di cui al terz'ultimo capoverso dell'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085.

Art. 2.

Le domande già presentate per i precedenti concorsi analoghi saranno ritenute valide per il concorso di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 maggio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la lettera *c*) dell'art. 2 del R. decreto 28 febbraio 1923, n. 397;

Visto l'art. 4 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 861;

Determina:

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli e per esami a otto posti di cancelliere all'estero fra gli archivisti di cui alla lettera *c*) dell'articolo 2 del R. decreto 28 febbraio 1923, n. 397, e al 2° comma dell'articolo 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085, nonchè gli applicati di cui all'art. 4 del R. decreto 16 maggio 1926, n. 861.

Il concorso sarà regolato dalle norme stabilite dall'art. 2 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085, e seguenti.

Art. 2.

In relazione al disposto del 5° comma dell'art. 1 del R. decreto 15 settembre 1923, n. 2085, il Ministero giudicherà quali dei funzionari in esso indicati saranno ammessi al concorso.

Art. 3.

Il termine utile per la presentazione delle domande è di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 maggio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i decreti Ministeriali in data 2 gennaio 1925, e 10 marzo 1926, con i quali venne aperto un concorso per titoli e per esami a quattro posti di cancelliere all'estero;

Vista la lettera *a*) dell'art. 2 del R. decreto-legge 28 febbraio 1923, n. 397;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 861;

Determina:

Il numero dei posti messi a concorso con i decreti Ministeriali sopracitati è portato da 4 a 11.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 maggio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

Nomina della Commissione esaminatrice per i concorsi a posti di cancelliere all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti i quattro decreti Ministeriali in data 22 maggio 1926, con i quali sono stati banditi i concorsi per la nomina dei cancellieri all'estero;

Determina:

La Commissione incaricata di giudicare i concorsi di cui ai decreti sopraindicati sarà costituita come segue:

S. E. il gr. croce Salvatore Contarini, Ministro di Stato, ambasciatore, senatore del Regno, presidente;

Gr. uff. Massimo Di Donato, consigliere di Stato, membro;

Comm. Vincenzo Lojacono, Regio ministro plenipotenziario, membro;

Gr. croce Giacomo Gorrini, Regio ministro plenipotenziario onorario, membro;

Comm. Manfredo Helminger, direttore nella Amministrazione degli archivi di Stato, membro.

Il nobile dei conti Antonio Cantoni Marca disimpegnerà le funzioni di segretario.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 maggio 1926.

Il Ministro: MUSSOLINI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.